

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e Transizione Ecologica*”, Componente 3 “*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*” – Investimento 3.1 “*Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento*” del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta Legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche*

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare dei progetti PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare:

- a) la Tabella A che assegna al Ministero della transizione ecologica 200.000.000,00 euro per gli interventi nell'ambito dell'Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- b) i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, e in particolare:

- a) la milestone M2C3-9 che prevede, entro il T4 2022, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico;
- b) il target M2C3-10 che prevede, entro il T1 2026, il completamento della costruzione delle nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'Allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”*”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle*

amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;*

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante “*Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*”;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “*PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d) che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia inquadrata nell'ambito del Dipartimento Energia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (di seguito DGIE);

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione*”

di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazione;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che fino al 30 giugno 2023 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34:

VISTO l’articolo 25, comma 2, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera gggggg-bis, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento

dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, recante *“Attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Promozione di un teleriscaldamento efficiente”* e, in particolare, l'articolo 2 del sopra citato decreto del 30 giugno 2022 che prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2 sono ripartite come segue:

- a) 50 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia a progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro;
- b) 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione.

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO che, in attuazione del citato decreto del 30 giugno 2022, n. 263, la Direzione Incentivi Energia ha emanato l'Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94 finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 *“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”*, Componente 3 *“Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici”*, Investimento 3.1 *“Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”* (di seguito, Avviso), qui da intendersi integralmente trascritto e riportato, e, in particolare:

- a) l'articolo 10 che regola le *“Modalità di valutazione e approvazione della domanda”*;
- b) l'articolo 11 relativo *“Modalità di gestione degli interventi”* il quale, tra le altre cose, dispone l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di accettazione dell'agevolazione di cui all'Allegato 5 da parte del Soggetto beneficiario e definisce i tempi per la pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento da parte della DGIE;
- c) l'articolo 14 relativo alle *“Modalità di erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese”*;
- d) l'articolo 16 relativo alle *“Modifiche e variazioni del progetto”*;

- e) l'articolo 17 relativo alla *“Revoca dell’agevolazione o rinuncia”*;
- f) l'articolo 18 che regola i casi di *“rimodulazione dell’agevolazione nei casi di parziale conseguimento dei risultati attesi e di mancato rispetto delle tempistiche di fine lavori”*;

VISTO il regime di aiuto n. SA. 103972 *“Benefici previsti nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”*, Missione 2, Componente 3, del PNRR”, registrato il 4 agosto 2022 e relativo al suddetto Avviso;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'articolo 52, comma 1 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato", di seguito anche *“Registro”*;

VISTO il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, il quale prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento;

VISTO l'esito positivo della registrazione presso il Registro dell'Avviso, a cui è attribuito il codice CAR 23788;

CONSIDERATO che, a valere sull'Avviso, con domanda di finanziamento, completa di tutti i suoi allegati, trasmessa al GSE in data 06/10/2022, acquisita al protocollo n. GSEWEB/A20221474761 in data 06/10/2022, identificata con codice progetto n. TLR00106, avente il titolo/nome RETI TLR PONTE DI LEGNO, presentata da SO.SV.A.V. con sede legale in VIA SALIMMO 3, PONTE DI LEGNO (BS);

CONSIDERATO che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione degli aiuti individuali emergenti a fronte della domanda di agevolazione presentata e si è, altresì, provveduto ad interrogare lo stesso in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

VISTO l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione del "Codice Concessione RNA-COR" n. 10485019;

VISTO il decreto del direttore generale della DGIE del Ministero della trazione ecologica 6 ottobre 2022, n. 241, recante "*Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 3, dell'Avviso pubblico n. 94 del 28/07/2022 per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", Investimento 3.1 "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento"*";

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, MASE) e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, che dispone che "*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*";

VISTO il decreto del direttore generale della DGIE del MASE del 16 novembre 2022, n. 340, recante "*Nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 10, comma 5 dell'Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94 finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU*";

CONSIDERATO che il GSE, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, dell'Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94, così come modificato con il decreto del Direttore Generale della DGIE del 6 ottobre 2022 n. 241, ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria tecnica alla Commissione di cui al comma 5 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2022 la Commissione di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94 ha trasmesso alla DGIE le proposte di graduatorie, acquisite in pari data con prot. n. 0160452;

VISTO il decreto del direttore generale della DGIE del MASE del 20 dicembre 2022, n. 416, recante "*Modifica degli articoli 11 e 19 dell'Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU*" il quale ha previsto che "*Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 10, pena la mancata concessione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario provvede a compilare e sottoscrivere, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9, l'atto di impegno (Allegato 5 al presente Avviso) debitamente compilato e sottoscritto [...]*";

VISTA la richiesta informativa trasmessa in data 22 dicembre 2022 dalla DGIE al GSE e alla Commissione;

VISTA la comunicazione del GSE del 23 dicembre 2022 di risposta alla succitata richiesta informativa della DGIE;

VISTA la nota del Dipartimento dell'Unità di Missione per il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del 22 dicembre 2022 acquisita in pari data con prot. n. 162592, trasmessa in riscontro alla nota della DGIE del 21 dicembre 2022 prot. n. 161385, avente ad oggetto gli *“Esiti verifica preliminare conflitto d'interesse e doppio finanziamento - Circolare DiPNRR n. 0062711 del 19 maggio 2022”*, con particolare riferimento all'Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”;

VISTO il decreto del direttore generale della DGIE del MASE del 23 dicembre 2022, n. 435, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere dell'Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, pubblicato sul sito istituzionale del MASE in data 23 dicembre 2022, notificato a mezzo PEC agli interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del citato Decreto e di cui è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2023;

CONSIDERATO che il progetto TLR00106, avente il titolo/nome RETI TLR PONTE DI LEGNO, con Codice Unico di Progetto (CUP) n. F15H22000180004, presentato da SO.SV.A.V., risulta classificato in posizione utile nell'Allegato 1, sezione A, di cui al citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2022, n. 435, per un importo di contributo ammesso totale pari a € 3.457.125 (tremilioni quattrocentocinquantesette milacentocinquante), di cui € 2.097.104 (duemilioni novantesette milacentocinquante) riferiti alla centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera e € 1.360.021 (un milione trecentosessantamila ventuno) riferiti alla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;

VISTO l'atto di impegno di cui all'Allegato 5 dell'Avviso sottoscritto da SO.SV.A.V. e trasmesso al GSE in data 30/12/2022, ovvero entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo Avviso;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e ss.mm.ii.;

VISTA la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., il 28/11/2022, per il rilascio della documentazione antimafia relativa a SO.SV.A.V.;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dell'Avviso, all'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento per il progetto TLR00106, avente il titolo/nome RETI TLR PONTE DI LEGNO, in favore di SO.SV.A.V., in qualità di Soggetto beneficiario;

TENUTO CONTO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATA la comunicazione del MASE del 13 febbraio 2022 inviata a mezzo PEC a SO.SV.A.V., con la quale si informa che il decreto del direttore generale della DGIE del MASE di concessione delle agevolazioni previste all'articolo 7 dell'Avviso n. 94 del 28 luglio 2023 precedentemente trasmesso è annullato ed è sostituito dal presente provvedimento completo anche del citato “Codice Concessione RNA-COR”;

tutto ciò premesso, visto e considerato

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto, Soggetto beneficiario e contributo concesso)

1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'Avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022 (nel seguito, *Avviso*) richiamato in premessa, disciplina la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7 del medesimo Avviso e gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento".
2. Le agevolazioni sono concesse dalla Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, il *Ministero*), Divisione III, in qualità di Amministrazione responsabile, a SO.SV.A.V., con sede legale in PONTE DI LEGNO (BS), VIA SALIMMO 3, CAP 25056, C.F./P.IVA 02086790983, in qualità di Soggetto beneficiario, per un importo complessivo dell'agevolazione di € 3.457.125 (tremilioniquattrocentocinquantasettemilacentovecinque), di cui € 2.097.104 (duemilioninovantasettemilacentotquattro) riferiti alla centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera e € 1.360.021 (unmillionetrecentosessantamilaventuno) riferiti alla rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, relativamente al progetto titolo/nome RETI TLR PONTE DI LEGNO, codice TLR00106, così come identificabile dalla Relazione tecnica di cui all'Appendice A, all'*Avviso*, e parte integrante del presente provvedimento.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse ai sensi dell'articolo 7 dell'*Avviso*, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 46 Regolamento GBER n. 651/2014.
4. Ai fini della cumulabilità delle agevolazioni concesse con il presente avviso, si applica quanto previsto decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263.
5. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo, sulla base dei costi ammessi e non può essere superiore a quanto previsto dal presente provvedimento.

Articolo 2

(Ruoli e obblighi del Soggetto beneficiario)

1. Il Soggetto beneficiario è destinatario delle agevolazioni concesse per la realizzazione del progetto agevolato di cui all'articolo 1, da attuarsi nel rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dall'*Avviso* e delle condizioni di ammissione stabilite dal presente provvedimento.
2. Il Soggetto beneficiario opera in qualità di Soggetto attuatore esterno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa) dell'*Avviso* ed è pertanto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del relativo progetto.
3. Gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario sono quelli previsti dall'articolo 12 dell'*Avviso*, ovvero

dall'atto di impegno del 30/12/2022. In particolare, il Soggetto Beneficiario si impegna a:

- a) conservare le credenziali ed i codici identificativi univoci del portale informatico di cui all'articolo 9 dell'*Avviso* con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Beneficiario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Beneficiario;
- b) osservare tutto quanto previsto all'articolo 12 dell'*Avviso*;
- c) presentare, in sede di erogazione della prima quota di contributo per un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 marzo 2028, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del MASE – Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia da istituto di credito o impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.
- d) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- e) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- f) mantenere nella propria disponibilità la rete di teleriscaldamento e gestire la rete di teleriscaldamento;
- g) conservare la relazione tecnica attestante la sussistenza, o meno, dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 per la qualificazione di sistema di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento efficiente alla data di presentazione dell'istanza, sulla base dei dati consuntivi di esercizio relativi all'anno 2020, ovvero all'anno 2021 per i sistemi entrati in esercizio dopo giugno 2020;
- h) trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- i) fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento oggetto di incentivazione;

- j) trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
- k) comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni relative all'intervento;
- l) concludere gli interventi entro e non oltre il 31 marzo 2026;
- m) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- n) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- o) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- p) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- q) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 3 ed in coerenza con il Si.Ge.Co. del Ministero e con le indicazioni del MEF-RGS-Servizio centrale PNRR;
- r) presentare la rendicontazione che comprova il raggiungimento del contributo atteso associato ai risparmi di energia primaria non rinnovabile (target M2C3-10), in coerenza con le indicazioni e le linee guida fornite dal Ministero, entro il termine del 31 marzo 2026;
- s) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero, ovvero al GSE;
- t) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- u) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto per il conseguimento di *milestone* e *target* associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;

- v) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- w) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti al progetto ammesso all'agevolazione di cui al presente decreto;
- x) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- y) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- z) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
- aa) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- bb) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;
- cc) mantenere l'impegno alla presentazione al GSE, entro l'anno solare successivo alla data di fine lavori del progetto, della richiesta di qualifica del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento come efficiente, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 199/2021;
- dd) mantenere l'impegno a conseguire e mantenere, in esito all'avvenuta realizzazione della proposta progettuale, un assetto di funzionamento a regime come sistema di teleriscaldamento o

- teleraffrescamento efficiente, per un periodo almeno pari a quello oggetto di verifica di cui all'articolo 6, comma 5;
- ee) sottoscrivere, laddove necessario, il contratto di fornitura o cessione dell'energia previsto dall'articolo 4 dell'*Avviso*;
 - ff) trasmettere la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 3, comma 7;
 - gg) corrispondere al GSE il corrispettivo di cui all'articolo 19, comma 3 dell'*Avviso*;
 - hh) conformarsi alle indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione afferenti alle progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR e contenute nelle Linee guida per i Soggetti Attuatori, allegate al Manuale del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Ministero per le misure PNRR di competenza e pubblicate sulle dedicate pagine istituzionali;
 - ii) conformarsi ad ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
4. Con la sottoscrizione del presente decreto, il Soggetto beneficiario si obbliga altresì a:
- a) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - b) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal *Ministero*;
 - c) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
 - d) rispettare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del Decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 3

(Modalità di erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

1. L'agevolazione è erogata dal Ministero a fronte della presentazione di un'apposita richiesta del beneficiario presentata tramite la piattaforma di cui all'articolo 9 dell'*Avviso*, accompagnata dalla relativa rendicontazione delle spese corredata di tutta la documentazione necessaria, così come indicata in dettaglio nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5 dell'*Avviso*.
2. A seguito della registrazione della Corte dei conti del presente provvedimento di concessione, il Soggetto beneficiario può richiedere al Ministero, tramite la piattaforma di cui all'articolo 9 dell'*Avviso*, l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa per ciascun progetto ammesso a contributo.
3. L'erogazione della prima quota di contributo, compresa l'eventuale anticipazione di cui al comma precedente, dovrà essere garantita per un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, secondo le modalità indicate all'articolo 2, comma 3, lettera c).

4. Il Ministero procede all'erogazione dell'agevolazione, compreso l'eventuale anticipo, sulla base della documentazione presentata dal Soggetto beneficiario secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5 dell'*Avviso*, a seguito della presentazione della domanda di erogazione.
5. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, il Soggetto beneficiario riceve dal Ministero la quota di contributo concesso a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa. Tale termine si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
6. La rendicontazione finale, da presentare al Ministero per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9 dell'*Avviso* entro il 31 marzo 2026, deve riguardare il complesso delle spese sostenute ed è accompagnata dalla documentazione di rendicontazione definita nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 5 dell'*Avviso*.
7. A partire dalla data di ammissione all'agevolazione, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i soggetti beneficiari sono tenuti all'invio al GSE di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Le modifiche e variazioni del progetto intervenute in corso d'opera, diverse da quelle di cui all'articolo 16 dell'*Avviso* e all'articolo 4 del presente decreto, devono essere comunicate al GSE nell'ambito della relazione.

Articolo 4

(Modifiche e variazioni del progetto)

1. Qualora il Soggetto beneficiario intenda apportare modifiche alla proposta progettuale che impattano sui tempi di realizzazione del progetto o sui risparmi di energia da esso generati deve preliminarmente presentare formale richiesta al Ministero, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9 dell'*Avviso*. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato, comprendente i medesimi elementi informativi e documentali indicati nell'Allegato 1 dell'*Avviso*, evidenziando nel dettaglio quali sono le differenze rispetto al progetto approvato.
2. La presentazione di proposte di modifica progettuale di cui al comma 1 è ammessa, pena l'irricevibilità, improrogabilmente entro la data del 31 dicembre 2025.
3. Il Ministero si avvale del supporto tecnico-operativo del GSE per la valutazione dell'ammissibilità e della legittimità delle modifiche di cui al comma 1, a seguito della ricezione di specifica domanda che tiene conto dei seguenti vincoli e condizioni:
 - a) non sono ammissibili proposte di modifica o di variazione di progetto che non consentano di rispettare il target di fine lavori delle proposte progettuali prevista dal PNRR entro il 31 marzo 2026;

- b) non sono ammissibili modifiche sostanziali della tipologia e/o natura dell'intervento ammesso all'agevolazione;
 - c) il risparmio di energia primaria, determinato secondo il criterio di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto i) dell'*Avviso*, deve comunque garantire per la proposta progettuale oggetto di modifica, un punteggio superiore al 50% di quello originariamente previsto;
 - d) in nessun caso potrà essere incrementata l'entità dell'agevolazione concessa per la realizzazione della proposta progettuale;
 - e) in esito alle variazioni della proposta progettuale, l'insieme degli interventi deve comunque garantire il conseguimento di un punteggio almeno pari a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui alla sezione A dell'Allegato 1 al decreto del direttore generale della DGIE del MASE del 23 dicembre 2022, n. 435.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica della proposta progettuale, il GSE può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che il Soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di integrazioni.
 5. Il GSE trasmette al Ministero la proposta di approvazione o il rigetto della domanda di modifica entro 90 giorni dalla ricezione della domanda medesima. Il Ministero provvede alla comunicazione dell'esito definitivo al Soggetto beneficiario.
 6. In esito all'accoglimento della richiesta di modifica e/o variazione della proposta progettuale trovano applicazione le disposizioni in materia di rimodulazione o revoca dell'agevolazione di cui agli articoli 5 e 6. Inoltre, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al GSE l'effettiva implementazione della modifica.

Articolo 5

(Revoche dell'agevolazione o rinuncia)

1. Il Ministero, d'ufficio o su proposta del GSE, può disporre la revoca totale delle agevolazioni con comunicazione trasmessa anche per il tramite del GSE, nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui, successivamente all'ammissione all'agevolazione, vengano meno i requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o al progetto;
 - b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
 - c) mancato rispetto degli impegni richiesti ed assunti dal soggetto proponente nell'ambito della proposta progettuale presentata per l'accesso all'agevolazione;
 - d) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione dell'agevolazione;
 - e) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni/doppio finanziamento;
 - f) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'articolo 5, comma 6 dell'*Avviso*;

- g) impossibilità per il Ministero, o per il GSE, di effettuare controlli in loco e le verifiche documentali per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
 - h) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
 - i) violazione del principio DNSH e, se previsto per l'investimento oggetto del presente Avviso, del *tagging* climatico;
 - j) qualora il Soggetto beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
 - k) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati.
2. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 3. Nei casi di mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui all'articolo 4:
 - a) qualora dette modifiche non risultino organiche e funzionali agli obiettivi attesi, ovvero non garantiscano il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), è disposta la revoca totale;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e le penalizzazioni previste dall'articolo 6 per il parziale conseguimento dei risultati attesi si applicano in misura doppia.
 4. Nei due anni successivi alla data del fine lavori del progetto realizzato, resta ferma la facoltà del Ministero di effettuare controlli e ispezioni di carattere specifico sui singoli interventi agevolati, anche avvalendosi di soggetti terzi, al fine di accertare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, nonché la corretta realizzazione degli interventi ed il loro mantenimento in efficienza e in esercizio.
 5. Il Soggetto Beneficiario ha la facoltà di rinunciare all'agevolazione in ogni momento tramite comunicazione da effettuare al Ministero, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 9 dell'Avviso. Tale richiesta comporta la restituzione di tutto quanto percepito dal Soggetto Beneficiario fino alla data di trasmissione della rinuncia.

Articolo 6

(Rimodulazione dell'agevolazione nei casi di parziale conseguimento dei risultati attesi e di mancato rispetto delle tempistiche di fine lavori)

1. Nei casi di modifiche e variazioni di progetto intervenute in corso d'opera e approvate ai sensi dell'articolo 4, il Ministero, con il supporto del GSE, procede ad una nuova quantificazione

dell'entità del risparmio di energia primaria secondo il criterio di valutazione di cui alla lettera a), punto i, del comma 1, articolo 6, dell'*Avviso*.

2. Qualora, in esito alla nuova quantificazione di cui al comma 1 è determinato un risparmio di energia primaria inferiore rispetto a quello calcolato per la proposta progettuale approvata e utilmente inserita nella graduatoria, il Ministero, a conclusione del procedimento istruttorio sulla rendicontazione delle spese di cui all'articolo 3, provvede a rideterminare l'agevolazione spettante applicando una riduzione percentuale dell'incentivo pari alla riduzione dei risparmi riscontrata. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla rendicontazione delle spese successivamente al fine lavori degli interventi realizzati.
3. Il Ministero con il supporto del GSE procede alla verifica formale delle spese sostenute, del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori e dell'avanzamento fisico dei progetti in termini di chilometri di rete realizzata e potenza della centrale installata.
4. Qualora in esito alla verifica di cui al comma 3 si evidenzino ritardi nel fine lavori degli interventi imputabili al Soggetto beneficiario e superiori a 6 mesi rispetto al cronoprogramma trasmesso in sede di proposta progettuale, l'agevolazione spettante è rimodulata mediante applicazione di una riduzione dell'1% della stessa. La riduzione percentuale è applicata a decorrere dall'inizio del 7° mese di ritardo e per ogni mese di ritardo compiuto successivo, fermo restando la revoca dall'agevolazione stabilita dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
5. Nel caso in cui, per i due anni successivi alla data del fine lavori del progetto realizzato, il sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento non consegua per almeno una delle due annualità la qualifica di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 199/2021 e, ove previsto, gli impianti di cogenerazione non conseguano per almeno una delle due annualità il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento, l'agevolazione già riconosciuta è rimodulata mediante applicazione di una riduzione del 10% della stessa. La quota di agevolazione non dovuta ed eventualmente già erogata sarà oggetto di richiesta di restituzione da parte del MiTE DGIE, anche per il tramite del GSE, a valere sulla fideiussione di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 7

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in Roma e il Soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del Soggetto beneficiario.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, pari ad € 3.457.125 (tremilioniquattrocentocinquantesettecentoventicinque), sono a carico del *PNRR* - Misura M2C3, Investimento 3.1 “*Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento*”.
2. L’eventuale disimpegno delle risorse del *PNRR*, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso.
3. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dei Soggetti beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna, conformemente a quanto disposto dal presente provvedimento, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Ciascun Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il GSE devono avvenire secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 5 dell’*Avviso*, ovvero secondo quanto previsto dalle linee guida di cui di cui all’articolo 14, comma 5 del medesimo *Avviso*. Le comunicazioni con il Ministero avvengono secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 6 dell’*Avviso*.
2. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dal contributo, deve essere sottoscritto con firma digitale dal beneficiario, in persona del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita procura o delega e trasmesso entro 20 giorni dalla sua ricezione all’indirizzo IE@Pec.Mite.Gov.it indicando nell’oggetto “*M2C3, Investimento 3.1 - Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento: decreto di concessione*”.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, ivi comprese le disposizioni che disciplinano le modalità di rendicontazione dei progetti e degli investimenti del *PNRR*.

PER IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE INCENTIVI ENERGIA

PER IL BENEFICIARIO

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche